



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 222-2026 - Seduta N° 3983 - del 18/06/2026 - Numero d'Ordine 7

Prot/2026/298791

Oggetto Modifiche e integrazioni agli indirizzi applicativi in materia di polizia idraulica approvati con D.G.R. 1205 del 27/12/2019.

Struttura Proponente Direzione generale Protezione civile e difesa suolo

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente SIMONA FERRO - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale		X
Simona FERRO	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Claudia MORICH	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Alessandro PIANA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	

Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		9	1

Relatore alla Giunta GIAMPEDRONE Giacomo Raul

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub y

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- la l.r. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa del suolo ed energia” e succ. mod. ed int. ed, in particolare l’art. 92, che, al comma 1 stabilisce, tra l'altro, la competenza della Provincia (ora Regione ai sensi della l.r. 15/2015) in ordine all’attività di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 e alla gestione del demanio idrico d’interesse regionale;
- il Regolamento Regionale 14 luglio 2011 n. 3, recante “Disposizioni in materia di tutela della aree di pertinenza dei corsi d’acqua”;
- la l.r. 16/2022 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025” che all’art. 17 ha introdotto la possibilità di richiedere il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 di pluriennale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, le cui disposizioni attuative sono state approvate con la DGR 631/2023;

RICHIAMATE inoltre:

- la delibera di Giunta Regionale n. 1205 del 27/12/2019 ad oggetto “Indirizzi applicativi in materia di polizia idraulica ex r.d. 523/1904 e r.r. 3/2011”;
- la delibera di Giunta Regionale n.1166 del 01/12/2023 “Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale”, e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO CHE a seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di difesa del suolo con l.r. 15/2015, con la citata DGR 1205/2019, assunta in applicazione dell’art. 91 della l.r. 18/1999, lett g) e l) e dell'art.10, c. 7, R.R. n. 3/2011, sono stati forniti chiarimenti ed indirizzi interpretativi omogenei della normativa in materia di autorizzazioni e nulla-osta idraulici ex R.D. 523/1904 in relazione ad interventi relativi a corsi d’acqua (punto 3. degli indirizzi), nonché in relazione ad opere ed interventi in fascia di inedificabilità degli stessi ai sensi del regolamento regionale n. 3/2011 (punto 4. degli indirizzi);

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell’applicazione concreta di tali indirizzi da parte degli uffici regionali competenti, anche in relazione a normative nel frattempo intervenute, è emersa l’opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni agli indirizzi medesimi al fine di una maggiore chiarezza ed omogeneità di applicazione, nonché semplificazione e celerità nella trattazione delle varie fattispecie;

- alla luce di quanto sopra, è stata elaborata dall'Unità Organizzativa Assetto del Territorio e dai Settori regionali di Difesa Suolo una proposta di modifica agli indirizzi applicativi approvati con DGR 1205/2019, come riportata nell'allegato 1 al presente atto;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare le modifiche e le integrazioni agli indirizzi applicativi in materia di polizia idraulica relativi al reticolo idrografico regionale ex DGR 1205/2019, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, e di cui si è elaborato, a fini di migliore fruibilità degli stessi, il testo coordinato come da allegato 2 al presente atto, ivi compreso l'aggiornamento della numerazione dei paragrafi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE spa, Ambiente, Tutela del territorio e Ecosistema costiero, Antincendio boschivo, Emergenze

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, di:

1. approvare le modifiche e le integrazioni agli indirizzi applicativi in materia di polizia idraulica ex DGR 1205/2019, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, e di cui si fornisce, a fini di migliore fruibilità degli stessi, il testo coordinato come da allegato 2 parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA EX DGR 1205/2019

Premessa

Con DGR 1205/2019 ad oggetto "*Indirizzi applicativi in materia di polizia idraulica ex r.d. 523/1904 e r.r. 3/2011*" sono stati forniti chiarimenti ed indirizzi interpretativi omogenei della normativa in materia di autorizzazioni, nulla-osta e pareri in relazione ad interventi relativi a corsi d'acqua ai sensi in particolare del r.d. 523/1904 e ad opere ed interventi in fascia di inedificabilità degli stessi ai sensi del regolamento regionale n. 3/2011.

A seguito dell'applicazione concreta di tali indirizzi da parte degli uffici regionali competenti, anche in relazione a normative nel frattempo intervenute, è emersa l'opportunità di alcune modifiche ed integrazioni agli indirizzi di cui sopra al fine di una maggiore semplificazione e celerità nella trattazione delle varie fattispecie, anche ai sensi dell'art. 91 della l.r. 18/1999, lett g) e lbis) e dell'art.10, c. 7, R.R. n. 3/2011 come di seguito specificato.

Punto 2. Inquadramento normativo

Nell'elencazione della disciplina in materia di autorizzazione e nulla osta idraulici si aggiungono i seguenti riferimenti:

- l.r. 8/2014 recante "*Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico*" - in particolare art. 18;
- L.R. 16/2022 recante "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)*" – in particolare art. 17,
- DGR 631/2023 ad oggetto "*R.D. n. 523/1904 art. 93 e l.r. 16/2022, art. 17. Approvazione delle disposizioni attuative ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. 16/2022 e delle modalità per il rilascio del nulla osta idraulico ex r.d. 523/1904 per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua*"

Punto 3.1. Interventi soggetti a nulla osta tecnico

Nella lista esemplificativa di interventi ricadenti in tale categoria:

- si elimina la prima alinea, relativa agli interventi ammessi nella fascia di inedificabilità ex art. 5, c.1 del reg. reg. 3/2011, in quanto meglio esplicitata nel dettaglio al punto 4.;
- si aggiunge la voce "interventi di manutenzione straordinaria di opere in alveo in concessione"

Punto 3.2 : Interventi non soggetti a autorizzazione o nulla osta

Tra gli interventi caratterizzati da strutturale semplicità esecutiva e pertanto pressoché inconsistenti nella loro effettiva incidenza idraulica, tra le fattispecie esemplificative di accessi in alveo senza previsione di opere si inseriscono i seguenti:

- rimozione rifiuti senza mezzi;
- ispezioni per verifiche opere in alveo, quali le ispezioni sessennali dei ponti ferroviari;
- interventi su attraversamenti esistenti senza interferenze con l'alveo (quali interventi sul piano stradale e sugli allestimenti);

- transito occasionale con mezzi in attraversamento per esigenze agricole e/o silvo-pastorali;

Inoltre, alla voce “sfalcio delle sponde eseguiti dal proprietario frontista o avente causa” si aggiungono le parole “anche con limitato interessamento del tratto di alveo connesso”.

Alla fine del testo del punto 3.2 si inseriscono i seguenti interventi non soggetti ad autorizzazione e/o nulla osta idraulico, ma subordinati a condizioni attuative specifiche:

- interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua da parte di enti pubblici in attuazione di autorizzazioni idrauliche pluriennali rilasciate ai sensi dell'art. 17 della l.r. 20/2022 e dei criteri ex DGR 631/2023, alle condizioni ivi previste;
- interventi urgenti su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, a condizione che siano ripristinate le condizioni dell'alveo; per tali interventi i soggetti realizzatori sono tenuti a dare comunicazione alla Regione del previsto o dell'avvenuto accesso in alveo entro le successive 24 ore dallo stesso e trasmettere entro i successivi trenta giorni una relazione di fine lavori sugli interventi realizzati.

Punto 4.1 – Ammissibilità interventi in fascia di pertinenza ex art. 5, R.R. 3/2011

A seguito di quesiti e dubbi interpretativi emersi in fase applicativa, al fine di meglio chiarire le fattispecie di interventi ammessi ai sensi dell'art. 5 del reg.reg. 3/2011 e le relative modalità attuative, il punto 4.1 viene integralmente sostituito dai seguenti punti 4.1. e 4.1bis.

Punto 4.1 – Ammissibilità interventi in fascia di pertinenza ex art. 5, comma 1 R.R. 3/2011

L'art. 5, c.1 del r.r. 3/2011 individua alcune fattispecie di interventi ammessi nelle fasce di inedificabilità di cui all'art. 4 dello stesso regolamento, costituendo disciplina locale ai sensi dell'art. 96, c.1, lett. f) del R.d. 523/1904 e dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006 alla luce della normativa nazionale.

In tale senso si ricorda che gli interventi vietati sono quelli che si configurano come nuova edificazione in senso lato. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, in particolare, non rientrano nel divieto gli interventi edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, ad esclusione degli interventi di demolizione con ricostruzione in quanto non rispondenti alla finalità della norma.

Rientrano in particolare tra gli interventi ammissibili quelli riportati a titolo esemplificativo al comma 1 alle lett. a), b), c), d) ed e).

Si specifica che sono da considerarsi ammissibili gli impianti tecnologici di modeste dimensioni (anche non pertinenziali), previo nulla osta, in quanto nella sostanza non qualificabili nuova edificazione ai sensi del regolamento, purché sia verificato che non siano altrimenti localizzabili, che non sia prevista presenza di persone, e che consentano comunque accesso all'alveo e sia assicurata la possibilità di manutenzione, nonché siano adottati accorgimenti tecnologici per non allagamento in caso di presenza di aree inondabili. Per tali interventi, nell'ambito del nulla osta di cui sopra, deve essere specificata quale condizione di ammissibilità che eventuali spostamenti in caso di necessità per esigenze di interesse pubblico rimangono a carico del soggetto realizzatore.

Sono altresì da ritenersi ammissibili, previo nulla osta, la realizzazione di campi per attività sportive qualora riconducibili ad una sola sistemazione del terreno senza opere, e che pertanto comportino solo limitati sbancamenti, regolarizzazione del terreno senza modifiche sostanziali, nessun volume edilizio e recinzioni leggere e (es. costituite esclusivamente da pali e reti), pavimentazione permeabili.

Non sono invece da ritenersi ammissibili campi o allestimenti sportivi configurabili di fatto come impianti sportivi, tali da apportare modifiche non facilmente reversibili allo stato dei luoghi e incrementare significativamente il valore delle aree, nonché a peggiorare le condizioni di accesso al corso d'acqua. Rientrano in tale fattispecie i campi da padel o paddle, che necessitano la

realizzazione di pesanti recinzioni, pavimentazioni rigide e strutture di fondazione piuttosto estese, che incide sicuramente sull'assetto del terreno in termini di modifica del medesimo.

Sono da considerarsi ammessi, inoltre, tratti di strade, anche non di interesse pubblico, se finalizzati esclusivamente a consentire l'attraversamento del corso d'acqua e non diversamente ubicabili, nonché la realizzazione di vasche di piccole dimensioni collegate alle reti di smaltimento acque meteoriche.

Per gli interventi non vietati è comunque opportuno prevedere il rilascio di un nulla osta da parte degli uffici regionali competenti al fine di verificare, caso per caso, la compatibilità degli specifici interventi con la loro collocazione e con la finalità della normativa in questione, e che non si ravvisino elementi ostativi alla loro realizzazione, non pregiudicando la possibilità di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione idraulica.

Si ricorda che la disciplina delle fasce di inedificabilità assoluta va applicata, nei territori di competenza delle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica individuate nella pianificazione di bacino vigente, con prevalenza, caso per caso, della norma più restrittiva. I nulla osta devono basarsi su valutazioni tecniche, caso per caso, in relazione sia alle condizioni di sicurezza, sulla base del quadro conoscitivo disponibile, sia alle tipologie e caratteristiche del corso d'acqua e delle opere di difesa presenti.

In merito al rilascio del suddetto nulla osta si precisa quanto segue:

- a) Per gli interventi di tipo edilizio che prevedono un titolo abilitativo da parte del Comune, sia esso espresso o tacito (permesso di costruire, SCIA o CILA, o "edilizia libera condizionata"¹), per i quali pertanto l'amministrazione procedente titolare del permesso/autorizzazione sia il Comune stesso, la richiesta di nulla osta deve essere presentata dal Comune territorialmente competente nell'ambito del proprio procedimento, previa verifica dell'ammissibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio e sotto il profilo degli strumenti vigenti in materia di pianificazione di bacino, laddove tale valutazione sia di competenza del medesimo ente. Ci si riferisce in particolare a tutti gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente e ad altri interventi edilizi di modesta rilevanza ammessi dalla disciplina.

Il nulla osta consiste pertanto nella verifica di compatibilità con la finalità della normativa in questione e può prevedere eventuali prescrizioni realizzative per scongiurare possibili danni al corso d'acqua o alle opere di protezione presenti o pericoli per la tutela della pubblica incolumità.

Per quanto sopra, in tali casi pertanto non è necessaria che venga presentata istanza da parte del soggetto privato.

- b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio edilizio esistente, interventi di frazionamento interni e similari, nonché gli interventi di edilizia libera ex art. 6, comma 1 del DPR 380/2001 che non abbiano alcuna influenza con il corso d'acqua o le opere di difesa e non possano modificare per la loro natura le condizioni di manutenzione ed accesso all'alveo (quali pavimentazioni, vetrature su patrimonio edilizio esistente, tende da sole senza riduzione distanze dal corso d'acqua, aree ludiche senza fini di lucro e senza opere, elementi di arredo, etc.) possono essere realizzati senza richiesta del nulla osta dell'ufficio regionale
- c) Per gli interventi di posa in opera di tubi o condotte di servizio, di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 del r.r. 3/2011, ivi comprese le linee elettriche e/o in fibra ottica, la richiesta di

¹ Si fa riferimento alle fattispecie di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, per i quali la normativa di settore preveda l'autorizzazione o altri atti di assenso

nulla osta può essere presentata dal soggetto realizzatore, a cui lo stesso può essere rilasciato direttamente;

Si precisa infine che nel caso di interventi in fascia di inedificabilità connessi ad interventi che coinvolgano anche l'alveo del corso d'acqua, il nulla osta di cui sopra sarà espresso contestualmente al rilascio dell'autorizzazione idraulica, nelle forme previste.

4.1bis – Ammissibilità interventi in fascia di pertinenza ex art. 5, comma 2, R.R. 3/2011

Per quanto riguarda le strade di interesse pubblico ricadenti nelle fasce di inedificabilità si ricorda che le stesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, sono ammissibili previa autorizzazione della Regione.

Il legislatore ha infatti ritenuto che la realizzazione di strade di interesse pubblico possa, in linea di principio, essere compatibile con la collocazione nella fascia di inedificabilità in quanto non impedisce, in generale, attività di manutenzione delle opere idrauliche e del corso d'acqua nonché di protezione civile in caso di emergenza. Ne viene tuttavia espressamente subordinata l'ammissibilità all'autorizzazione della Regione proprio perché, in considerazione della delicatezza dell'inserimento di manufatti anche stradali in fregio ai corsi d'acqua, è necessaria una valutazione tecnica specifica caso per caso, in relazione sia alle condizioni di sicurezza sia alle tipologie di corso d'acqua, opere di difesa e/o di manufatti.

In tal caso pertanto è necessario un provvedimento espresso, anche nella forma semplificata del nulla osta tecnico, con valutazione specifica caso per caso. Tale richiesta deve pervenire dal Comune territorialmente competente o dall'Ente proponente, eventualmente su istanza di soggetto privato sempre laddove si tratti di intervento di interesse pubblico, riconosciuto pertanto dall'ente competente.

Nell'ambito del rilascio della suddetta autorizzazione, al fine di verificare che le strade previste non siano interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l'eventuale sistemazione definitiva del corso d'acqua, è opportuno tenere in conto la valutazione dei seguenti elementi :

- in primis verifica dell'impossibilità di altra collocazione al di fuori della fascia di inedificabilità;
- nel caso si debba necessariamente interferire con la stessa valutazione della possibilità di realizzare la strada il più possibile lontano dagli argini e/o sponde;
- valutazione della tipologia e della stabilità delle opere di protezione presenti (argini e/o sponde) in relazione anche alla tipologia di strada prevista;
- privilegiare la tipologia di strada a raso (eccetto naturalmente i raccordi con ponti o altra viabilità), per interferire il meno possibile con le opere di protezione idraulica presenti;
- valutazione della eventuale inondabilità dell'area sulla base del quadro conoscitivo degli strumenti in materia di pianificazione di bacino e relativa compatibilità dell'opera;
- valutazione in merito alla possibile previsione di possibili interventi di sistemazione idraulica nel tratto di corso d'acqua interessato, con particolare riferimento a possibili allargamenti dell'alveo, caso in cui è opportuno evitare il più possibile la previsione di opere stradali definitive;
- in caso di presenza di sponde naturali non regolari, accertamento della garanzia di un deflusso con un adeguato margine di sicurezza al fine di evitare allagamenti dell'opera stradale, con conseguenti possibili danni e pericoli

Resta fermo anche in tal caso che la disciplina della fascia di inedificabilità va applicata in termini integrati con la disciplina relativa alle fasce di inondabilità di cui ai vigenti strumenti in materia di pianificazione di bacino.

Si specifica ancora che, ai fini dell'applicazione della normativa idraulica in questione, i parcheggi a raso di interesse pubblico sono assimilabili, nella sostanza, alla tipologia delle strade di interesse

pubblico e risultano pertanto ammissibili, previa autorizzazione idraulica, con gli stessi requisiti e modalità di cui sopra.

Punto 4.2.- Limiti fasce di tutela ex art. 4, c.2, r.r. 3/2011

Al termine del testo inserire il seguente paragrafo:

Tale concetto è applicabile in caso di opere di difesa spondali con opere strutturali, purché il tratto di alveo idraulicamente significativo risulti sufficiente allo smaltimento della portata duecentennale con adeguato franco, considerato che in tal caso, di norma, non sono previsti interventi di allargamento del corso d'acqua.

Si aggiunge il seguente punto 4.4

4.4. Regolarizzazione terreno

Fermo restando quanto precisato al punto 4.3, si chiarisce che, previo nulla osta, sono ammissibili riempimenti/riporti di terreno nella fascia di inedificabilità a fini di regolarizzazione e sistemazione terreno senza opere, con riporti che pertanto non aumentino la pendenza oltre circa il 10%, in quanto in generale non configurabili come interventi di nuova edificazione e come tali non vietati. Fermo restando che nella fascia di cui all'art.4, c. 8 del r.r. 3/2011 non possono essere realizzati riporti superiori a 50 cm, nell'ambito del rilascio del nulla osta si tiene in considerazione il tipo di alveo e di opere di protezione presenti e le caratteristiche delle relative attività di manutenzione.

Sono inoltre ammessi riempimenti a tergo di argini e/o difese spondali se previsti in fase progettuale con specifiche tipologie costruttive sulla base di verifiche strutturali di stabilità e delle condizioni di manutenzione dell'opera.

Sono inoltre ammissibili interventi di riempimento da parte del soggetto pubblico competente a tergo di arginature esistenti in tratti messi in sicurezza e finalizzati al raccordo con il terreno circostante e/o a fini di pubblica incolumità, previo nulla osta, purché siano verificate sulla base di adeguate valutazioni tecniche le condizioni di sicurezza strutturale ed assicurate le condizioni di manutenzione delle opere di difesa in relazione alla tipologia costruttiva delle stesse.

Resta fermo che per gli usi del nuovo piano di campagna nella fascia di inedificabilità continua a valere la disciplina dell'art. 5 del regolamento 3/2011.

TESTO COORDINATO DEGLI INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA EX R.D. 523/1904 E R.R. 3/2011

1. Premessa e finalità

I presenti indirizzi riguardano le modalità di attuazione delle attività di polizia idraulica con riferimento al rilascio di autorizzazioni e/o nulla-osta idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 ad oggetto "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", che ad oggi rappresenta ancora il riferimento nazionale in materia, nonché del regolamento regionale n. 3/2011, ad oggetto "*Disposizioni in materia di tutela della aree di pertinenza dei corsi d'acqua*", che ha fissato la disciplina delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e ha fornito indicazioni omogenee in merito all'esercizio dell'attività di polizia idraulica sul territorio regionale.

Nell'ambito dei presenti indirizzi, con il termine polizia idraulica, si fa riferimento in particolare alle attività e funzioni di controllo di competenza dell'Autorità idraulica, da effettuare, nel rispetto e in applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. Tali attività, per quanto qui rileva, si esplicano, in buona sostanza, nel rilascio di autorizzazioni, nulla-osta e pareri relativi sia ad interventi relativi ai corsi d'acqua con connesso eventuale rilascio di concessioni per utilizzo e occupazione di beni demaniali, sia ad opere nelle fasce di inedificabilità dei corsi d'acqua.

A seguito del primo periodo di applicazione del regolamento regionale n. 3/2011, emanato quando la materia di polizia idraulica era di competenza delle amministrazioni provinciali, ed in considerazione delle modifiche apportate all'assetto organizzativo regionale dalla l.r. 15/2015, che ha trasferito le relative competenze alla Regione, risulta ad oggi necessario un aggiornamento degli indirizzi applicativi al fine di assicurare la adeguata tutela dei corsi d'acqua e dell'ambiente fluviale e l'omogeneità di applicazione sul territorio regionale. Ciò con riferimento sia alla definizione delle concrete fattispecie di interventi soggetti alla normativa in questione, sia alla individuazione degli atti amministrativi più adeguati in funzione dell'organizzazione regionale.

In sede di attuazione della disciplina del regolamento regionale n. 3/2011, su segnalazione in particolare degli uffici regionali competenti, sono inoltre emersi alcuni aspetti applicativi di rilievo per i quali risulta opportuno fornire chiarimenti e indirizzi interpretativi omogenei a scala regionale.

2. Inquadramento normativo

La disciplina in materia di autorizzazioni e nulla osta idraulici in Regione Liguria è attualmente riconducibile ai seguenti disposti normativi, di livello nazionale e regionale:

- R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (in particolare artt. 2, 93, 96, 97, 98)
- d.lgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente" (in particolare art. 56, c.1, lett. i, e c. 2; art. 61, c.1, lett e); art. 115; art. 144)
- l.r. 18/1999 (in particolare artt. 91 e 92, da leggere in combinato disposto con la l.r. 15/2015)
- l.r. 8/2014 recante "*Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico*" - in particolare art. 18;
- R.R. 3/2011 - Regolamento recante "*Disposizioni in materia di tutela della aree di pertinenza dei corsi d'acqua*"
- R.R. 7/2013 – Regolamento recante " *Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del demanio idrico*".
- R.R. 6/2017 - Regolamento recante "*Norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d'acqua*"

- L.R. 16/2022 recante *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)”* – in particolare art. 17,
- DGR 631/2023 ad oggetto *“R.D. n. 523/1904 art. 93 e l.r. 16/2022, art. 17. Approvazione delle disposizioni attuative ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. 16/2022 e delle modalità per il rilascio del nulla osta idraulico ex r.d. 523/1904 per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua”*

Per quanto segue, giova ricordare che è principio generale, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, che *“spetta esclusivamente all'autorità amministrativa [...] provvedere [...] sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sopra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”*, e che, in particolare, ai sensi dell'art. 93, *“non possano essere fatte opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, [...] senza il permesso dell'autorità amministrativa”*.

Tenuto conto delle attuali competenze regionali in materia di polizia idraulica, anche a seguito della loro revisione ex l.r. 15/2015, è necessario assicurare uniformità ed omogeneità delle valutazioni da effettuare, caso per caso, nello svolgimento delle attività regionali e nell'emanazione dei conseguenti atti autorizzativi.

3. Ambito di applicazione autorizzazione e nulla osta idraulici ex RD 523/1904.

L'autorizzazione idraulica rappresenta, in generale, ai sensi del R.D. 523/1904, l'atto di assenso da parte della competente autorità, ad eseguire opere e interventi o a svolgere attività negli alvei, in corrispondenza degli argini o sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, nonché, laddove previsto, nelle aree demaniali e nelle fasce di inedificabilità dai limiti dei corsi d'acqua.

L'esecuzione di interventi inerenti l'alveo dei corsi d'acqua presuppone, infatti, la preventiva verifica della compatibilità idraulica degli stessi. Il principio generale pertanto è che tutti gli interventi, comprendenti pertanto sia opere sia attività interferenti con i corsi d'acqua, in grado di poter influire sul buon regime degli stessi sono soggetti ad autorizzazione idraulica o a nulla osta tecnico.

I suddetti atti di autorizzazione idraulica sono rilasciati dalla struttura regionale di difesa del suolo territorialmente competente, con provvedimento espresso, consistente in un decreto del dirigente della struttura stessa. È opportuno ricordare, peraltro, che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2013, art. 2, e del Regolamento Regionale n. 6/2017, art.9, il provvedimento concessorio è comprensivo dell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904, che ne costituisce presupposto, ed è da intendersi riferita anche agli interventi di manutenzione ordinaria delle opere oggetto di concessione previsti per tutta la durata della concessione stessa.

È possibile, peraltro, individuare alcune tipologie di interventi, già ammessi dalla normativa vigente e/o di minore significatività in termini idraulici, per i quali risulti adeguato il rilascio di un cosiddetto nulla osta tecnico, che viene espresso con una nota a firma del dirigente competente, che consente, in ogni caso, di assicurare, in conformità alla legislazione vigente, l'individuazione di eventuali elementi di criticità sotto il profilo idraulico e di valutarne la compatibilità.

Si specifica inoltre, che gli interventi od attività di modesta entità che non presentano una effettiva incidenza idraulica in relazione al buon regime dei corsi d'acqua, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione idraulica/nulla osta di cui sopra, come di seguito descritto.

3.1 Interventi soggetti a nulla osta tecnico

Gli interventi che, per la loro realizzazione prevedono il rilascio di titolo abilitativo di altro Ente o di altro ufficio regionale, nonché gli interventi che non richiedono specifiche analisi idrauliche per

valutarne la compatibilità, sono soggetti ad una forma di assenso in materia di polizia idraulica, configurabile, come nulla osta tecnico sotto il profilo idraulico da parte dell'ufficio regionale competente. Tale nulla osta è finalizzato a verificare, caso per caso, la compatibilità degli interventi con la loro collocazione individuando eventuali elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento, e/o fornendo eventuali prescrizioni realizzative per scongiurare possibili danni al corso d'acqua o alle opere di protezione presenti o pericoli per la tutela della pubblica incolumità.

Rientrano, in particolare, in tale categoria:

- gli interventi riguardanti opere e azioni negli alvei dei corsi d'acqua ricadenti in demanio marittimo;
- svuotamento vasche di sedimentazione se non ricomprese nel disciplinare di concessione del demanio idrico, vasche antincendio, briglie di trattenuta di materiale litoide e/o flottante, effettuati da Enti pubblici;
- movimentazione, senza asportazione, di materiale litoide, qualora pregiudizievole al regolare deflusso delle acque, con sistemazione nei tratti dello stesso corso d'acqua in zone di erosione;
- interventi di manutenzione tramite sradicamento e taglio di alberi e arbusti nell'alveo, senza asportazione di materiale litoide, effettuati anche con mezzi meccanici, a condizione che il valore venale del materiale arboreo/arbustivo asportato dall'alveo sia inferiore al costo della mano d'opera impiegata;
- interventi di manutenzione straordinaria di opere in alveo in concessione
- esecuzione di sondaggi geognostici.

3.2 Interventi non soggetti a autorizzazione o nulla osta

Non rientrano nelle fattispecie di interventi soggetti ad autorizzazione idraulica o nulla osta gli interventi caratterizzati da una strutturale semplicità esecutiva, ed in quanto tali pressoché inconsistenti nella loro effettiva incidenza idraulica. Si tratta, infatti, di modesti interventi, la cui significatività non è tale da poter provocare, in ogni caso, danno o nocumento al corso d'acqua o causare pericoli per la pubblica incolumità.

Si fa riferimento in particolare agli interventi di accesso in alveo, senza previsione di opere, quali:

- rilievi topografici e misure granulometriche, anche con limitati sfalci in alveo e sulle sponde funzionali all'espletamento dell'attività;
- sfalcio delle sponde eseguiti dal proprietario frontista o avente, causa anche con limitato interessamento del tratto di alveo connesso;
- raccolta legna già abbattuta, fermo restando il rispetto della disciplina in materia ambientale di cui al d.lgs. 152/2006;
- rimozione rifiuti senza mezzi;
- ispezioni per verifiche opere in alveo, quali le ispezioni sessennali dei ponti ferroviari;
- interventi su attraversamenti esistenti senza interferenze con l'alveo (quali interventi sul piano stradale e sugli allestimenti);
- transito occasionale con mezzi in attraversamento per esigenze agricole e/o silvo-pastorali;

purché siano realizzati:

- senza opere in alveo o interessanti le sponde, quali ad esempio guadi o piste di cantiere;
- senza asportazione di materiale litoide;
- senza creare impedimenti al normale deflusso delle acque;
- senza lasciare materiale di risulta in alveo e con il ripristino del fondo alveo nello stato antecedente;

- in conformità con i piani di protezione civile, evitando periodi con emissione di stati di allerta o di condizioni idrologiche sfavorevoli.

Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione o nulla osta tecnico:

- gli interventi di manutenzione ordinaria di opere in concessione, in attuazione del disciplinare di concessione e/o delle condizioni poste con il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa alla realizzazione delle opere stesse, a meno di casi che prevedano un nuovo atto concessorio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nel taglio di alberi e di arbusti nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici e i tagli di piante nelle sponde di detti corsi d'acqua qualora siano eseguiti da enti locali nell'ambito di programmi di manutenzione idraulica, in accordo con il disposto dell'art. 38 della l.r. 4/1999.

Per gli interventi di cui sopra, è necessario che il soggetto realizzatore, a fini conoscitivi, dia comunque adeguata comunicazione agli uffici regionali competenti, e per conoscenza al Comune interessato, almeno 30 giorni prima dell'intervento, con qualificazione dell'intervento tra quelli non soggetti ad autorizzazione o nulla osta come sopra illustrato, e con indicazione della loro localizzazione e della data di inizio degli stessi e della loro durata, nonché, in relazione alle competenze di polizia idraulica legate alla vigilanza e all'accertamento di eventuali violazioni, nonché in considerazione di esigenze di tutela della incolumità pubblica.

Non sono infine soggetti ad autorizzazione o nulla osta tecnico inseriscono i seguenti ulteriori interventi subordinati a condizioni attuative specifiche:

- interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua da parte di enti pubblici in attuazione di autorizzazioni idrauliche pluriennali rilasciate ai sensi dell'art. 17 della l.r. 20/2022 e dei criteri ex DGR 631/2023, alle condizioni ivi previste;
- interventi urgenti su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, a condizione che siano ripristinate le condizioni dell'alveo; per tali interventi i soggetti realizzatori sono tenuti a dare comunicazione alla Regione del previsto o dell'avvenuto accesso in alveo entro le successive 24 ore dallo stesso e trasmettere entro i successivi trenta giorni una relazione di fine lavori sugli interventi realizzati.

4. Chiarimenti e indirizzi applicativi sulla disciplina ex R.R. 3/2011

Nell'ambito dell'applicazione della disciplina del regolamento regionale n. 3/2011, che rappresenta, per il territorio ligure, disciplina locale in materia di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, sono inoltre emersi nel tempo alcuni aspetti applicativi che richiedono omogeneità interpretativa in merito alla valutazione di alcune fattispecie di interventi da parte degli uffici regionali territorialmente competenti.

Risulta pertanto opportuno, al fine di garantire l'applicazione omogenea sul territorio della normativa in questione, fornire i seguenti chiarimenti ed indirizzi, in coerenza con la ratio della disciplina di cui al regolamento regionale n. 3/2001.

4.1 Ammissibilità interventi in fascia di pertinenza ex art. 5, comma 1, R.R. 3/2011

L'art. 5, c.1 del r.r. 3/2011 individua alcune fattispecie di interventi ammessi nelle fasce di inedificabilità di cui all'art. 4 dello stesso regolamento, costituendo disciplina locale ai sensi dell'art. 96, c.1, lett. f) del R.d. 523/1904 e dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006 alla luce della normativa nazionale.

In tale senso si ricorda che gli interventi vietati sono quelli che si configurano come nuova edificazione in senso lato. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, in particolare, non rientrano nel divieto gli interventi edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, ad esclusione degli interventi di demolizione con ricostruzione in quanto non rispondenti alla finalità della norma.

Rientrano in particolare tra gli interventi ammissibili quelli riportati a titolo esemplificativo al comma 1 alle lett. a), b), c), d) ed e).

Si specifica che sono da considerarsi ammissibili gli impianti tecnologici di modeste dimensioni (anche non pertinenziali), previo nulla osta, in quanto nella sostanza non qualificabili nuova edificazione ai sensi del regolamento, purché sia verificato che non siano altrimenti localizzabili, che non sia prevista presenza di persone, e che consentano comunque accesso all'alveo e sia assicurata la possibilità di manutenzione, nonché siano adottati accorgimenti tecnologici per non allagamento in caso di presenza di aree inondabili. Per tali interventi, nell'ambito del nulla osta di cui sopra, deve essere specificata quale condizione di ammissibilità che eventuali spostamenti in caso di necessità per esigenze di interesse pubblico rimangono a carico del soggetto realizzatore.

Sono altresì da ritenersi ammissibili, previo nulla osta, la realizzazione di campi per attività sportive qualora riconducibili ad una sola sistemazione del terreno senza opere, e che pertanto comportino solo limitati sbancamenti, regolarizzazione del terreno senza modifiche sostanziali, nessun volume edilizio e recinzioni leggere e (es. costituite esclusivamente da pali e reti), pavimentazione permeabili.

Non sono invece da ritenersi ammissibili campi o allestimenti sportivi configurabili di fatto come impianti sportivi, tali da apportare modifiche non facilmente reversibili allo stato dei luoghi e incrementare significativamente il valore delle aree, nonché a peggiorare le condizioni di accesso al corso d'acqua. Rientrano in tale fattispecie i campi da padel o paddle, che necessitano la realizzazione di pesanti recinzioni, pavimentazioni rigide e strutture di fondazione piuttosto estese, che incide sicuramente sull'assetto del terreno in termini di modifica del medesimo.

Sono da considerarsi ammessi, inoltre, tratti di strade, anche non di interesse pubblico, se finalizzati esclusivamente a consentire l'attraversamento del corso d'acqua e non diversamente ubicabili, nonché la realizzazione di vasche di piccole dimensioni collegate alle reti di smaltimento acque meteoriche.

Per gli interventi non vietati è comunque opportuno prevedere il rilascio di un nulla osta da parte degli uffici regionali competenti al fine di verificare, caso per caso, la compatibilità degli specifici interventi con la loro collocazione e con la finalità della normativa in questione, e che non si ravvisino elementi ostativi alla loro realizzazione, non pregiudicando la possibilità di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione idraulica.

Si ricorda che la disciplina delle fasce di inedificabilità assoluta va applicata, nei territori di competenza delle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica individuate nella pianificazione di bacino vigente, con prevalenza, caso per caso, della norma più restrittiva. I nulla osta devono basarsi su valutazioni tecniche, caso per caso, in relazione sia alle condizioni di sicurezza, sulla base del quadro conoscitivo disponibile, sia alle tipologie e caratteristiche del corso d'acqua e delle opere di difesa presenti.

In merito al rilascio del suddetto nulla osta si precisa quanto segue:

- a) Per gli interventi di tipo edilizio che prevedono un titolo abilitativo da parte del Comune, sia esso espresso o tacito (permesso di costruire, SCIA o CILA, o "edilizia libera condizionata"¹), per i quali pertanto l'amministrazione procedente titolare del permesso/autorizzazione sia il Comune stesso, la richiesta di nulla osta deve essere presentata dal Comune territorialmente competente nell'ambito del proprio procedimento, previa verifica dell'ammissibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio e sotto il profilo degli strumenti vigenti in materia di pianificazione di bacino, laddove tale valutazione sia di competenza del medesimo ente. Ci si riferisce in particolare a tutti gli interventi previsti sul

¹ Si fa riferimento alle fattispecie di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, per i quali la normativa di settore preveda l'autorizzazione o altri atti di assenso

patrimonio edilizio esistente e ad altri interventi edilizi di modesta rilevanza ammessi dalla disciplina.

Il nulla osta consiste pertanto nella verifica di compatibilità con la finalità della normativa in questione e può prevedere eventuali prescrizioni realizzative per scongiurare possibili danni al corso d'acqua o alle opere di protezione presenti o pericoli per la tutela della pubblica incolumità.

Per quanto sopra, in tali casi pertanto non è necessaria che venga presentata istanza da parte del soggetto privato.

- b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio edilizio esistente, interventi di frazionamento interni e similari, nonché gli interventi di edilizia libera ex art. 6, comma 1 del DPR 380/2001 che non abbiano alcuna influenza con il corso d'acqua o le opere di difesa e non possano modificare per la loro natura le condizioni di manutenzione ed accesso all'alveo (quali pavimentazioni, vetrare su patrimonio edilizio esistente, tende da sole senza riduzione distanze dal corso d'acqua, aree ludiche senza fini di lucro e senza opere, elementi di arredo, etc.) possono essere realizzati senza richiesta del nulla osta dell'ufficio regionale
- c) Per gli interventi di posa in opera di tubi o condotte di servizio, di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 del r.r. 3/2011, ivi comprese le linee elettriche e/o in fibra ottica, la richiesta di nulla osta può essere presentata dal soggetto realizzatore, a cui lo stesso può essere rilasciato direttamente;

Si precisa infine che nel caso di interventi in fascia di inedificabilità connessi ad interventi che coinvolgano anche l'alveo del corso d'acqua, il nulla osta di cui sopra sarà espresso contestualmente al rilascio dell'autorizzazione idraulica, nelle forme previste.

4.2 Ammissibilità interventi in fascia di pertinenza ex art. 5, comma 2, R.R. 3/2011

Per quanto riguarda le strade di interesse pubblico ricadenti nelle fasce di inedificabilità si ricorda che le stesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, sono ammissibili previa autorizzazione della Regione.

Il legislatore ha infatti ritenuto che la realizzazione di strade di interesse pubblico possa, in linea di principio, essere compatibile con la collocazione nella fascia di inedificabilità in quanto non impedisce, in generale, attività di manutenzione delle opere idrauliche e del corso d'acqua nonché di protezione civile in caso di emergenza. Ne viene tuttavia espressamente subordinata l'ammissibilità all'autorizzazione della Regione proprio perché, in considerazione della delicatezza dell'inserimento di manufatti anche stradali in fregio ai corsi d'acqua, è necessaria una valutazione tecnica specifica caso per caso, in relazione sia alle condizioni di sicurezza sia alle tipologie di corso d'acqua, opere di difesa e/o di manufatti.

In tal caso, pertanto, è necessario un provvedimento espresso, anche nella forma semplificata del nulla osta tecnico, con valutazione specifica caso per caso. Tale richiesta deve pervenire dal Comune territorialmente competente o dall'Ente proponente, eventualmente su istanza di soggetto privato sempre laddove si tratti di intervento di interesse pubblico, riconosciuto pertanto dall'ente competente.

Nell'ambito del rilascio della suddetta autorizzazione, al fine di verificare che le strade previste non siano interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l'eventuale sistemazione definitiva del corso d'acqua, è opportuno tenere in conto la valutazione dei seguenti elementi:

- in primis verifica dell'impossibilità di altra collocazione al di fuori della fascia di inedificabilità;
- nel caso si debba necessariamente interferire con la stessa valutazione della possibilità di realizzare la strada il più possibile lontano dagli argini e/o sponde;
- valutazione della tipologia e della stabilità delle opere di protezione presenti (argini e/o sponde) in relazione anche alla tipologia di strada prevista;

- privilegiare la tipologia di strada a raso (eccetto naturalmente i raccordi con ponti o altra viabilità), per interferire il meno possibile con le opere di protezione idraulica presenti;
- valutazione della eventuale inondabilità dell'area sulla base del quadro conoscitivo degli strumenti in materia di pianificazione di bacino e relativa compatibilità dell'opera;
- valutazione in merito alla possibile previsione di possibili interventi di sistemazione idraulica nel tratto di corso d'acqua interessato, con particolare riferimento a possibili allargamenti dell'alveo, caso in cui è opportuno evitare il più possibile la previsione di opere stradali definitive;
- in caso di presenza di sponde naturali non regolari, accertamento della garanzia di un deflusso con un adeguato margine di sicurezza al fine di evitare allagamenti dell'opera stradale, con conseguenti possibili danni e pericoli

Resta fermo anche in tal caso che la disciplina della fascia di inedificabilità va applicata in termini integrati con la disciplina relativa alle fasce di inondabilità di cui ai vigenti strumenti in materia di pianificazione di bacino.

Si specifica ancora che, ai fini dell'applicazione della normativa idraulica in questione, i parcheggi a raso di interesse pubblico sono assimilabili, nella sostanza, alla tipologia delle strade di interesse pubblico e risultano pertanto ammissibili, previa autorizzazione idraulica, con gli stessi requisiti e modalità di cui sopra.

4.3 Limiti fasce di tutela ex art. 4, c.2, R.R. 3/2011

La possibilità di misurare i limiti delle fasce di tutela prescindendo dal limite demaniale qualora più esterno delle opere di difesa, è connessa al fatto che esistano opere di difesa realizzate a fini di messa in sicurezza che, anche sulla base dei relativi progetti di sistemazione idraulica complessivi, si configurino come definitive (smaltimento della portata 200-ennale con adeguato franco, in relazione alle condizioni di pericolosità residua), tali da rendere le aree demaniali esterne definitivamente scollegate dall'alveo. Il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 4, ai fini della misura delle distanze per la fascia di inedificabilità, è, pertanto, applicabile anche laddove ci siano opere strutturali che rispondano a quanto sopra, pur quando non definibili strutturalmente come "argini" in rilevato rispetto al piano di campagna.

Tale concetto è applicabile pertanto anche in caso di opere di difesa spondali realizzate con opere strutturali, purché il tratto di alveo idraulicamente significativo risulti sufficiente allo smaltimento della portata duecentennale con adeguato franco, considerato che in tal caso, di norma, non sono previsti interventi di allargamento del corso d'acqua.

4.4 Ammissibilità interventi movimenti di terreno nelle fasce di tutela ex art.4, c.8, R.R. 3/2011.

Si ricorda che il divieto di "smovimento del terreno" in una fascia di rispetto dai limiti del corso d'acqua deriva dalla disciplina del R.D. 523/1904 e la sua ratio è di evitare possibili danni o pericoli alle opere di difesa esistenti. Le movimentazioni di terreno vietate secondo il disposto dell'art. 4, comma 8, del regolamento regionale sono, pertanto, da intendersi, non tanto come depositi o la realizzazione di rilevati, ma come vere e proprie movimentazioni in loco che possano incidere sulla stabilità strutturale delle opere di protezione, sempreché eccedano i 50 cm.

Sono invece da ritenersi ammissibili, in generale, i riporti necessari alla realizzazione di infrastrutture finalizzate all'attraversamento del corso d'acqua, anche attraverso l'adozione di eventuali opportuni accorgimenti tecnico costruttivi al fine di non aggravare le condizioni di pericolosità.

Si ricorda inoltre che gli scavi temporanei che vengono successivamente colmati, rientrano nel concetto di movimentazione di terreno, e non sono pertanto soggetti ai divieti relativi alla fattispecie degli "scavi" del R.R. 3/2011. Al riguardo si precisa in particolare che non sono vietate le movimentazioni di terreno laddove necessarie per eseguire le opere ammesse dalla normativa (quali ad es. la posa in opera di tubi o condotte), ferma restando la necessità di valutazione, nell'ambito del rilascio del nulla osta tecnico, della non compromissione della sicurezza delle opere di protezione e della possibile diversa ubicabilità.

4.5. Ammissibilità interventi di regolarizzazione del terreno nelle fasce di tutela ex art.4, R.R. 3/2011

Fermo restando quanto precisato al punto 4.3, si chiarisce che, previo nulla osta, sono ammissibili riempimenti/riporti di terreno nella fascia di inedificabilità a fini di regolarizzazione e sistemazione terreno senza opere, con riporti che pertanto non aumentino la pendenza oltre circa il 10%, in quanto in generale non configurabili come interventi di nuova edificazione e come tali non vietati. Fermo restando che nella fascia di cui all'art.4, c. 8 del r.r. 3/2011 non possono essere realizzati riporti superiori a 50 cm, nell'ambito del rilascio del nulla osta si tiene in considerazione il tipo di alveo e di opere di protezione presenti e le caratteristiche delle relative attività di manutenzione.

Sono inoltre ammessi riempimenti a tergo di argini e/o difese spondali se previsti in fase progettuale con specifiche tipologie costruttive sulla base di verifiche strutturali di stabilità e delle condizioni di manutenzione dell'opera.

Sono inoltre ammissibili interventi di riempimento da parte del soggetto pubblico competente a tergo di arginature esistenti in tratti messi in sicurezza e finalizzati al raccordo con il terreno circostante e/o a fini di pubblica incolumità, previo nulla osta, purché siano verificate sulla base di adeguate valutazioni tecniche le condizioni di sicurezza strutturale ed assicurate le condizioni di manutenzione delle opere di difesa in relazione alla tipologia costruttiva delle stesse.

Resta fermo che per gli usi del nuovo piano di campagna nella fascia di inedificabilità continua a valere la disciplina dell'art. 5 del regolamento 3/2011.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2026-AC-261

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giacomo Raul GIAMPEDRONE		18/06/2026 12:46
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luca BERRUTI		18/06/2026 12:45
* Approvazione Legittimità	Elisabetta LANZA	Daniele CASANOVA	18/06/2026 12:26
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luca BERRUTI		18/06/2026 12:11
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luca BERRUTI		18/06/2026 12:11

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria